Giudizio in via principale e imprese FER: la Consulta chiude all'intervento dei privati

Corte costituzionale 5 novembre 2026, n. 189 ord. - Viganò, pres.; Sandulli, est. - Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione Umbria.

Ambiente - Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Umbria - Previsione che disciplina, in maniera differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto, l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) - Aree e superfici idonee all'installazione di tali impianti - Previsione che sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le aree differenziate per tipologia d'impianto, così come elencate nella tabella di cui all'Allegato A della l. reg.le n. 7 del 2025, secondo cui sono tali quelle, definite ulteriormente rispetto a quelle individuate dall'art. 3 della medesima legge, se di proprietà pubblica o di domini collettivi - Previsione che se di proprietà privata per essere considerate idonee, le aree indicate in tabella devono essere ratificate dal consiglio comunale del comune di riferimento - Aree non idonee - Previsione che in tali aree, così come individuate dalla disciplina regionale, sussiste un'altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione - Prevalenza del principio di idoneità - Previsione che qualora un'area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all'art. 3 della l. reg.le n. 7 del 2025, sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER.

(Omissis)

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso, notificato il 16 dicembre 2025 e depositato il giorno 18 dello stesso mese e iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2025, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lettera *y)*, nella parte in cui rinvia all'Allegato A; 4, comma 1; e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 16 ottobre 2025, n. 7 (Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro), per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in relazione a plurimi parametri interposti;
che, con atto depositato il 10 febbraio 2026, è intervenuta in giudizio RWE Renewables Italia srl (da ora, anche: società RWE), chiedendo l'accoglimento del ricorso;
che la società RWE dichiara essere attiva nello sviluppo, nella costruzione e nell'esercizio di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile (impianti FER) eolica, fotovoltaica e agrivoltaica e nella realizzazione di impianti di accumulo di energia rinnovabile sul territorio italiano, e asserisce di essere titolare di una posizione giuridica lesa in maniera diretta e immediata dalla normativa oggetto del giudizio;
che, in particolare, la società RWE afferma di essere titolare di diversi progetti nel territorio della Regione Umbria la cui realizzazione non è stata ancora avviata oppure è in fase di valutazione ambientale e di autorizzazione;
che, pertanto, sostiene di essere legittimata all'intervento *ad adiuvandum* in considerazione del fatto che la legge regionale oggetto del giudizio – nel prevedere la categoria delle aree non idonee alla costruzione e all'esercizio di impianti FER – risulterebbe idonea a compromettere integralmente l'attività d'impresa della società sull'intero territorio regionale, determinando la diretta lesione della libertà di iniziativa economica privata e della sfera patrimoniale riconosciute dagli artt. 41 e 42 Cost.;
che, sempre a detta dell'interveniente, la sua qualifica di società a responsabilità limitata le impedirebbe di depositare un'opinione in veste di *amicus curiae*, ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che riserverebbe questa facoltà esclusivamente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali «portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità», elemento che ne legittimerebbe l'intervento nel presente giudizio;
che in data 31 luglio 2026 la società RWE ha depositato ulteriore memoria nella quale insiste per l'ammissibilità del proprio intervento.
Considerato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio in via principale «si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi (*ex plurimis*, sentenza n. 119 del 2024)» (ordinanza letta all'udienza 8 luglio 2025 e allegata alla sentenza n. 134 del 2025), né «di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione, salva l'ipotesi, in via del tutto eccezionale, in cui la legge impugnata incida specificamente sulla sfera di attribuzione costituzionale di altre regioni o province autonome» (ordinanza letta all'udienza 14 gennaio 2025 e allegata alla sentenza n. 28 del 2025; nello stesso senso, ordinanza letta all'udienza 12 novembre 2024 e allegata alla sentenza n. 192 del 2024);

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

che tale orientamento deve trovare conferma anche a seguito delle recenti modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (apportate con la delibera di questa Corte 12 marzo 2026), poiché esse non incidono sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale;
che, dunque, l'intervento della società RWE deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, iscritto al n. 48 reg. ric. del 2025, dalla società RWE Renewables Italia srl.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it